



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 17880/2016 promossa da:

██████████ contro ██████████

Il Giudice dott. Elisabetta Candidi Tommasi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/02/2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

decidendo in merito alla richiesta di ordinanza di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;
rilevato che la stessa risulta accoglibile in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta idonea a fornire la prova dell'inesistenza del fatto costitutivo del credito, né risulta suscettibile di pronta soluzione, né emergono motivi di opportunità che consigliano il suo rigetto;
in particolare, con riguardo al disconoscimento da parte dell'opponente della sua firma apposta in calcio all'atto di obbligazione alla base dell'opposto decreto ingiuntivo, si ritiene, in linea generale, che rimanga la possibilità di concedere la provvisoria esecuzione anche a fronte del disconoscimento di un documento prodotto in fase monitoria;
al proposito si rileva in primo luogo, sul piano sistematico, come il decreto, una volta emesso, esista e sicché solo con una sentenza potrà essere revocato o modificato, da un punto di vista formale; pertanto non è possibile, sulla base di un atto di parte, ritenerlo *tamquam non esset*, tenuto anche conto che il mero disconoscimento, in presenza di istanza di verifica, non prova nulla di per sé;
in secondo luogo, sempre sul piano sistematico, si rileva che la norma di cui all'articolo 186-ter comma secondo c.p.c. debba essere interpretata in senso restrittivo, e non come norma cardine del sistema, limitandone l'applicazione allo spazio processuale della ingiunzione in corso di causa; pertanto, a fronte del suddetto disconoscimento, la provvisoria esecuzione può essere concessa, qualora vi sia la presenza di elementi di prova che, come d'uso, il giudice valuta all'esito del prima udienza;
ovviamente tra questi elementi di prova tiene conto anche del disconoscimento; di conseguenza provvede ad una valutazione degli elementi di prova indiziari a sua disposizione per decidere circa la sua quanto meno apparente fondatezza;
applicando tale regola di giudizio al caso in esame, si osserva che elementi presuntivi della non manifesta fondatezza del disconoscimento del ██████████ sono la errata individuazione del documento dal medesimo sottoscritto, circostanza che conferma che si è di fronte ad un disconoscimento "di stile"; la circostanza che alle precedenti diffide di pagamento per il titolo di cui si discute l'opponente nulla aveva obiettato; la plausibilità che l'opponente abbia dato la garanzia in esame poiché interessato alla concessione del finanziamento per i motivi evidenziati in comparsa di costituzione (pg.6/7); infine la condotta processuale dell'opponente, non essendo neppure comparso alla prima udienza;



rilevato che il presente procedimento va poi trasmesso alla sottoscritta in veste di Presidente di sezione per la sua eventuale riunione con le altre opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo, pendenti con i numeri di R.G. 16.957/16 e 17.881/16;

P.Q.M.

concede la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4950/16 con riguardo alla posizione di [REDACTED]
trasmette il presente fascicolo a se medesima in funzione di Presidente di sezione per la sua eventuale riunione ai fascicoli R.G. 16.957/16 e 17.881/16.

Si comunichi.

Bologna, 27/03/2017

Il Giudice
dott. Elisabetta Candidi Tommasi

